



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 22
DEL 30.04.2021

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N.25 AL PIANO REGOLATORE VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5 DELLA L.R. N.56/1977 E S.M.I.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 18,30, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

In osservanza delle disposizioni inerenti la tutela delle persone dai rischi di contagio, la seduta non è aperta al pubblico.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere		X giutif.
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
SPADONI Dania	Consigliere	X	
TOTALE		12	1

Il Segretario Dott. Lella Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 22 in data 30.04.2021

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N.25 AL PIANO REGOLATORE VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5 DELLA L.R. N.56/1977 E S.M.I.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Bellinzago Novarese è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 52-16349 in data 29.06.1992, che ha subito le seguenti varianti e modiche:

- 1.Variante Generale** di P.R.G. approvata con D.G.R. n. 6-1226 del 06.11.2000 - in adeguamento alla Circolare 7/LAP 1996, al P.T.R. OVEST TICINO, all'art.6 del D.Lgs. n.114/1998 e art.3 della L.R. n.28/1999;
- 2.Prima variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n. 5 del 11.02.2002 - Frazione Badia di Dulzago
- 3.Seconda Variante** ex art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 –D.C.C. n. 6 del 11.02.2002 - Centro Storico: recepimento P.R.G.
- 4.Terza variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 - D.C.C. n. 24 del 15.07.2002 – Via Cervino;
- 5.Quarta variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.47 del 28.11.2002 - Piano area collina;
- 6.Specificazione normativa** art. 15 delle N.T.A. – D.C.C. n.10 del 19.06.2003;
- 7.Quinta variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.34 del 20.12.2003 - Aree a Standard;
- 8.Sesta variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.35 del 29.09.2004 – Modifica tracciato SS32;
- 9.Settima variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.13 del 21.06.2005 – Piano Zonizzazione Acustica;
- 10.Ottava variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.45 del 27.09.2007 – Modifica aree Standard;
- 11.Nona variante** art.17, comma 7 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n. 30 del 24.09.2008 – Ampliamento aree produttiva via Libertà;
- 12.Undicesima variante** art.17 comma 7 della L.R.n.56/1977 – D.C.C. n.56 del 30.11.2009 – Modifica aree a standard da destinazione a verde attrezzato a attrezzature sociali;
- 13.Dodicesima variante** art.17 comma 8 della L.R. n.56/1977 - D.C.C. n.27 del 20.06.2011 - Modifiche errori materiali Centro Storico;
- 14.Tredicesima variante** art.17 comma 12, lettera b) della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.38 del 30.09.2014 – Aree per strutture di Interesse collettivo;
- 15.Quattordicesima variante** art.17 comma 12 lettera b) della L.R. n.56/1977 - D.C.C. n.50 del 22.12.2014 – Inserimento rotatoria S.S. 32 - via Carola;
- 16.Quindicesima variante** art.17 comma 12 lettera b) della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.14 del 29.04.2015 – Area per ampliamento Ferrovie e ridefinizione fasce di rispetto;
- 17.Sedicesima variante** art.17 comma 12 lettera b) della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.17 del 30.03.2016 – Variante SS 32 frazione di Cavagliano;
- 18.Diciassettesima variante / non variante** art.17 comma 12, lettera g) della L.R. n.56/1977 - D.C.C. n.5 del 06.02.2017 – aree a standard a destinazione verde attrezzato via Vescovo Bovio;
- 19.Diciottesima variante / non variante** art.17 comma 12 lettera b) della L.R. n.56/1977- D.C.C. n.29 del 13.07.2017 – Via Libertà inserimento rotonde;
- 20.Diciannovesima variante / non variante** art.17 comma 12 lettera b) della L.R. n.56/1977- D.C.C. n.10 del 01.03.2018 – Aree a standard, viabilità via Circonvallazione;
- 21.Ventesima variante** art.17bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i. “Progetto Nuovo Centro di Conferimento Comunale e contestuale Variante Urbanistica Semplificata” – D.C.C. n.34 del 30.08.2018
- 22.Ventunesima variante** art.16bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i. “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo a fabbricato e area pertinenziale ad uso micronido in via Guido Donegani.”- D.C.C. n.10 del 05.04.2019.
- 23.Ventiduesima modifica** art.17 comma 12 lettera b) della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.17 del 30.03.2016 – Via Modigliani, Via Fermi e incrocio a raso tra le vie Galvani e Demedici.

24.Ventitreesima variante Parziale art. 17 comma 5 della L.R. n.56/1977 – D.C.C. n.33 del 01.10.2020 – Area Demaniale di via Circonvallazione.

25.Ventiquattresima modifica art.17 comma 12 lettera h) della L.R. n.56\1977 – D.C.C. n.43 del 22.12.2020 – “Trasferimento e aggiornamento su cartografia catastale georeferenziata in coordinate WGS84 -UTM32 del PRG vigente”.

Attese le deliberazioni con cui il bene immobile ubicato in via Guido Donegani e censito a catasto al foglio 16 mappale 2113, con edificio ad uso micronido, di proprietà dell'Amministrazione Comunale è stato inserito nel 2018 nel Piano delle alienazioni, come previsto in base alla ventunesima variante parziale sopra richiamata, e successivamente, nel 2020 rimosso da detto piano, a seguito di un mutato indirizzo politico-amministrativo, in ragione della scelta dell'amministrazione di destinare l'immobile alla realizzazione di finalità pubbliche nell'ambito dell'edilizia scolastica:

- D.C.C. n.31 del 06.08.2018 ad oggetto “Aggiornamento ed integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018”
- D.C.C. n.29 del 22.07.2020 ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Triennio 2020/2022”

Considerata

- la deliberazione di Giunta comunale n.167 del 13.11.2020 avente come oggetto “Rifunzionalizzazione a scuola dell'infanzia del micronido di via Donegani – Atto d'indirizzo”;
- la determina n.484 del 17.11.2020 ad oggetto “Rifunzionalizzazione a scuola dell'infanzia del micronido di via Donegani – Incarico professionale per la redazione Studio di fattibilità Tecnica ed Economica”

Preso atto della comunicazione del Geom. Battioni Vito Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di rifunzionalizzazione a scuola dell'infanzia del micronido di via Donegani, della necessità di disporre, di un incremento maggiore del 20% oggi previsto dall'art. 31 quater delle N d. A. del PRG vigente.

Rilevata la necessità di realizzare l'ampliamento dell'edificio di via Donegani, ai fini della rifunzionalizzazione in scuola per l'infanzia.

Considerato

- che detto immobile inserito nel Piano delle Alienazioni è stato oggetto di Valorizzazione con procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i.;
- che la procedura di variante urbanistica si è conclusa con Deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 05.04.2019 ad oggetto “Approvazione variante urbanistica n.21 al PRGC vigente ai sensi dell'art.16bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i. “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo a fabbricato e area pertinenziale ad uso micronido in via Guido Donegani”;
- che la variante è divenuta efficace con la pubblicazione sul BUR Piemonte n.20 del 16.05.2019.

Atteso che a seguito della variante urbanistica sopra indicata il bene immobile ubicato in via Guido Donegani e censito a catasto al foglio 16 mappale 2113 è azionato nel Piano Regolatore Vigente all'art.31 quater – C2 “Aree residenziali miste di riuso e completamento” delle Norme Tecniche Attuazione, in cui le destinazioni d'uso consentite, ai sensi del comma 3 “Destinazioni d'uso”, sono servizi ed attrezzature di uso pubblico, da individuarsi preferibilmente ai piani terra degli edifici prospettanti spazi pubblici e, ai sensi del comma 4 “Parametri urbanistici”, la Volumetria ammessa risulta nel caso di riuso del fabbricato pari al volume esistente con incremento massimo del 20%; con modalità di attuazione, ai sensi del comma 2 prevista mediante strumento urbanistico esecutivo convenzionato.

Ritenuto

- che la nuova scelta politico-amministrativa imponga, in ogni caso, la necessità di procedere a nuova variante parziale sull'area, atteso che la attuale destinazione risulta individuata alla stregua della ventunesima variante, la quale era espressamente finalizzata all'alienazione del bene, ciò in particolare al

fine di garantire la corretta partecipazione al procedimento di tutti i soggetti eventualmente portatori di interessi qualificati;

- che, inoltre, al fine di rendere attuabile la rifunzionalizzazione dell'edificio esistente in scuola dell'infanzia con un incremento volumetrico superiore al 20% ma comunque nel limite della volumetria predefinita massima di 3000 mc, prevista al detto comma 4 in caso di nuova edificazione, si renda necessario procedere con Variante di Piano Regolatore Vigente anche per dare maggiore capacità volumetrica alla realizzazione dell'edificio a destinazione pubblica destinato a scuola dell'infanzia;
- che, infine, la modalità di attuazione prevista (SUE convenzionato) non è confacente ad intervento pubblico su immobile a destinazione pubblica.

Definito che la Variante necessaria alla rifunzionalizzazione dell'edificio esistente in scuola dell'infanzia può classificarsi come parziale, ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i., in quanto trattandosi di una Variante che interessa esclusivamente correzioni al testo delle norme di attuazione ed in particolare al solo art. 31quater, rimangono inalterati tutti i parametri quantitativi previsti dal PRG vigente, in relazione alle:

- superfici interessate dalle destinazioni d'uso di Piano e relativa Scheda Quantitativa dei Dati urbani
- capacità insediativa residenziale teorica di Piano;
- dotazione di aree per servizi pubblici ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i.
- parametri quantitativi relativi al Consumo di Suolo.

Dato atto che, stante la competenza della Provincia di Novara in merito alle procedure di varianti Urbanistiche Parziali, si è avviata con il Settore Urbanistica di detto Ente, la condivisione dei contenuti della variante medesima, evolutasi in una riunione tra Provincia di Novara, Regione Piemonte e Comune, in data 29.12.2020, durante la quale emergevano alcuni dubbi sul percorso amministrativo sopra delineato giacché, fra le ipotesi emerse, vi sarebbe quella di procedersi alla "rimozione" della variante di piano ex art. 16 bis, L.R. n. 56/1977, mediante la "revoca" della medesima, ritenendosi da parte di alcuni relatori che la mancata alienazione del bene derivante dalla eliminazione del medesimo dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari faccia venire meno i presupposti di validità della variante, per così dire *ex tunc*.

Evidenziato che il Comune ritiene legittima e, in ogni caso, maggiormente cautelativa l'ipotesi di avvio dell'iter per una nuova variante parziale, sottoponendo il percorso a tutte le fasi di controllo proprie della variante di piano, in quanto l'eliminazione *tout court* della precedente variante, oltre a configurare un procedimento atipico, comporterebbe l'impossibilità giuridica per i soggetti portatori di (eventuali) interessi legati alla sopravvivenza dello *status quo* di presentare le proprie osservazioni, con rischi di ricorso all'A.G. Inoltre detta eliminazione, avverrebbe in assenza di appigli normativi espliciti e nella consapevolezza che il mancato conseguimento dello scopo della precedente variante non discenda da una imperfezione procedimentale o da una carenza sostanziale *illo tempore*, bensì da una scelta di merito sopravvenuta e successiva al completamento dell'iter.

Preso atto che, nel corso della richiamata riunione, emergeva la possibilità di richiedere un contributo dirimente all'Ufficio giuridico amministrativo istituito presso l'Area ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte.

Richiamate

- la nota del 30.12.2020, prot. n.20120, contenente la formulazione di un quesito in ordine a quanto sopra descritto;
- il riscontro da parte del sopra indicato Ufficio giuridico amministrativo regionale, in data 14.01.2021, prot. n. 769, nel quale, fra l'altro, si evidenzia che le "(omissis) varianti, cd. parziali, sono approvate dai comuni in piena autonomia, secondo proprie scelte discrezionali; ai medesimi comuni è rimessa la valutazione di tali atti sotto il profilo della legittimità amministrativa e la conseguente relativa responsabilità sulla conformità alle leggi vigenti. (omissis)".

Ritenuto pertanto, in esercizio di detta piena autonomia, che debba considerarsi legittima, ai sensi non solo

delle norme statali e regionali che regolano la pianificazione territoriale, ma anche della univoca Giurisprudenza amministrativa e civile, la scelta di procedersi ad una nuova variante parziale al PRGC sull'area interessata, attesa l'avvenuta pubblicizzazione di tutte le precedenti varianti e la pubblica fede con ciò conferita agli strumenti urbanistici, escludendosi la possibilità di eliminare giuridicamente la precedente variante mediante gli ordinari strumenti amministrativi "a contenuto negativo" disponibili per l'Ente, al quale non è consentito annullare, nell'esercizio del generico potere di "autotutela" (in senso lato) atti esecutivi solo per il mutato indirizzo politico-amministrativo, essendo necessaria, in presenza di tali necessità, l'apertura di un nuovo procedimento, con le relative garanzie per i singoli e per la collettività.

Preso atto dell'iter di approvazione della Variante ai sensi della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. art. 17 comma 5, che prevede il procedimento integrato, ai sensi della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 - allegato 1 lettera j.1) "Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale".

Dato atto degli elaborati tecnici redatti dal Dott. Urbanista Federico Tenconi, e dal Geologo Viviani Claudio e dal Dott. Carlo Bergamaschi, costituenti la variante Parziale n.25 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.17, comma 5, L.R. n.56/1977 e s.m.i., così costituiti:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA prot. n.1947 del 04.02.2021
- DOCUMENTO TECNICO – Verifica assoggettabilità a V.A.S. prot. n.1947 del 04.02.2021
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA prot. n.1956 del 04.02.2021
- RELAZIONE ACUSTICA prot. n.949 del 15.01.2019

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 11.02.2021 di adozione della Variante Parziale n.25 al P.R.G.C. vigente ai sensi della L.R. n.56/1977 art.17 comma 5.

Dato atto del regolare svolgimento del procedimento integrato nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 allegato 1 lettera j.1) "Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale", così articolatosi:

- pubblicazione sul sito Comunale e per estratto all'Albo Pretorio, a datare dal 15.02.2021, per la durata di 15 giorni, con possibilità di presentare osservazioni e proposte scritte, nei 15 gg. successivi alla scadenza della pubblicazione;
- avvio del procedimento integrato, con l'invio della Delibera di adozione n.2 del 11.02.2021 e della documentazione di variante agli Enti competenti in materia Ambientale e Urbanistica:
 - Provincia di Novara prot. n.2604 del 15.02.2021 con avvio procedimento ricevuto il 03.03.2021 prot. n.3666
 - Regione Piemonte prot. n. 2595 del 15.02.2021
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n.2598 del 15.02.2021
 - A.R.P.A. Piemonte prot. n.2600 del 15.02.2021
 - A.S.L. Novara prot. n.2602 del 15.02.2021
- recepimento dei contributi degli Enti competenti in materia Ambientale e Urbanistica
 - Provincia di Novara pervenuto il 31.03.2021 prot. n.5451
 - Regione Piemonte non pervenuto
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio non pervenuto
 - A.R.P.A. Piemonte pervenuto il 12.03.2021 prot. n.4344
 - A.S.L. Novara non pervenuto
- recepimento del "Provvedimento Finale" dell'Organo Tecnico per la VAS Arch.Elisa Airoldi del 13.04.2021 prot. n.6154, di seguito in estratto si riportano le conclusioni:

"DISPONE:

"L'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.25/2021 al PRGC vigente in quanto, l'approfondita disamina della documentazione posta agli atti, nonché dei pareri, confermano che:

- la variante interessa esclusivamente correzioni al testo delle norme di attuazione ed in particolare al solo art. 31quater. I parametri quantitativi previsti dal PRG vigente rimangono tutti inalterati;
- è coerente con gli aspetti ambientali e paesaggistici presenti nella normativa sovralocale o in altri piani e programmi; è compatibile con le linee di indirizzo, le direttive e la normativa vincolistica sovraordinata;
- non interferisce con ambiti di tutela ambientale (parchi, zone fluviali, aree protette) né ha alcun effetto indiretto con siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti;
- non comporta ricadute sulle valenze paesaggistiche territoriali, proponendo un programma di opere mitigative che oltre alle specifiche funzioni ambientali, costituiscono filtro percettivo nei confronti del paesaggio rurale;
- non interferisce con gli aspetti di valenza storica e culturale del territorio;
- incide sulla matrice suolo in maniera estremamente contenuta, proponendo il completamento di un'area già urbanizzata e fortemente antropizzata, mantenendo comunque elevata la percentuale di suolo permeabile.

INVITA A:

- Tener conto, nelle fasi di approvazione dello strumento di piano, delle prescrizioni contenute nel parere dei soggetti competenti in materia ambientale, come richiamate nel presente;
- Individuare ed attuare le opportune misure di compensazione ecologica volte a sostituire le risorse ambientali compromesse con risorse considerate equivalenti, definendo tipologie ed ambiti di intervento anche individuati direttamente dall'Amministrazione Comunale, da attuare sia per progetti di iniziativa privata (SUE), sia di iniziativa pubblica.

Le suddette misure di compensazioni ecologica dovranno essere realizzate in attuazione al Piano del Verde Pubblico approvato con DGC n. 100 del 05.10.2018.

Per le sole opere di iniziativa pubblica, l'ambito di intervento delle misure di compensazione ecologica potrà essere individuato anche all'interno del perimetro del lotto di pertinenza.

L'entità dell'area oggetto di compensazione ecologica dovrà essere commisurata alla superficie del suolo trasformato in modo irreversibile: 1 mq di area compensata per ogni mq di sedime impermeabilizzato.

Gli interventi compensativi dovranno conseguire almeno il medesimo valore ecologico delle aree oggetto di trasformazione irreversibile:

- Per la progettazione e realizzazione delle opere di mitigazione ambientale, oltre a quanto prescritto allo specifico articolo 31 quater, si dovrà fare riferimento al Piano del Verde approvato con DGC n. 100 del 05.10.2018.
 - In riferimento al contributo ARPA pervenuto il 12.03.2021 con prot. 4344, "qualora fosse necessario procedere allo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nei primi strati del sottosuolo, dovrà essere verificata la soggiacenza della falda freatica affinché possa essere scongiurato lo scarico diretto nelle acque sotterranee. In assenza di specifiche indicazioni, in applicazione del principio di precauzione, è opportuno fare riferimento alle Norme tecniche generali riportate nell'Allegato 5 della Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, garantendo le previste differenze di quota tra il fondo dei sistemi disperdenti e il massimo livello della falda";
 - In fase attuativa, in riferimento al punto 5.1 delle conclusioni del contributo ARPA elaborato per la variante 21/2018, (prot. 4531 del 17/01/2019) come richiamato dal contributo ARPA il 12.03.2021 con prot. 4344, "in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti, per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, si invita a prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti, verificando che lo stesso non contenga propaguli di specie alloctone esotiche. Per eventuali ripristini e messe a dimora di arredo "verdi", si suggerisce il ricorso ad essenze arbustive e arboree che, oltre ad una documentata provenienza locale, si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità."
- emissione del "Provvedimento Conclusivo verifica assoggettabilità alla VAS della Variante Urbanistica n.25 ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i. di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, Determina n.136 del 13.04.2021.

Dato atto che, successivamente alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni e proposte scritte, sia entro i 15 gg. successivi alla scadenza della pubblicazione, che oltre detto termine.

Rilevato

- che la Determina n.136 del 13.04.2021 "Provvedimento Conclusivo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante Urbanistica n.25 ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i." non si è discostata dal Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale recependone integralmente le indicazioni;
- che la Determina n.136 del 13.04.2021 e il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale sono stati pubblicati all'Albo Pretorio con il n.325/2021.

Preso atto della segnalazione "a titolo collaborativo" di cui al punto 2 del Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 39 del 26/03/2021, con cui è stato espresso il parere di competenza ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, e rilevato al riguardo che, in assenza di norme o prassi che regolino specificamente la questione ivi evidenziata, debba ritenersi corretta la scelta discrezionale, riservata a questa amministrazione, di procedere secondo l'iter maggiormente cautelativo, soprattutto in termini di trasparenza dell'azione amministrativa.

Ritenuto, infatti, corretto che la presente variante sia stata predisposta sulla base dello stato del Piano regolatore alla data di avvio dell'iter, tenendo pertanto conto di tutte le varianti precedentemente completate e pubblicate sul BUR, compresa la variante n.23, approvata ai sensi dell'art. 16 bis, L.R. n. 56/1977, poiché tale norma, al di là delle peculiari finalità e specifiche semplificazioni procedurali, introduce comunque una specifica e definita ipotesi di variante urbanistica.

Preso atto

- dell'aggiornamento della RELAZIONE ILLUSTRATIVA e del DOCUMENTO TECNICO – Verifica assoggettabilità a V.A.S. pervenuti il 20.04.2021 prot. n.6671 a firma del Dott. Urbanista Federico Tenconi;
- che i seguenti elaborati tecnici non hanno richiesto modifiche o integrazioni
 - RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA prot. n.1956 del 04.02.2021
 - RELAZIONE ACUSTICA prot. n.949 del 15.01.2019

Dato atto che dalle verifiche effettuate e contenute nell'allegata Relazione Illustrativa a firma del Dott. Urbanista Federico Tenconi, ai sensi dell'art.17 comma 5 la proposta di Variante:

- a) non riguarda un ambito né una variazione tale da modificare l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non interessa la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) d) non riduce né incrementa la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

A tal fine si riporta lo schema di verifica seguente relativo alle Varianti approvate che hanno apportato modifiche alle quantità di aree per servizi pubblici previste dal vigente PRG:

- superficie aree per servizi pubblici (PRG approvato) 418.037 mq pari a 30,97 mq/ab (*determinato con la CIR del PRG approvato pari a 13498 ab teorici*)
 - variazione Variante n. 3/2003 -150 mq
 - variazione Variante n. 21/2019 - 5.600 mq (rif. Variante art. 16bis area ex micronido)
 - variazione Variante n. 23/2020 +1.120 mq
 - superficie aree per servizi pubblici (PRG aggiornato Variante n. 23/2020) mq 413.407 pari a 30,54 mq/ab (*determinato con la CIR del PRG vigente pari a 13538 ab teorici; dato Variante n. 21/2019*)
 - variazione Variante n. 25/2021 nessuna modifica
- e) non modifica la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente, determinata in ab. 13538 (*dato aggiornato alla Variante n. 21/2019 approvata con DCC n. 10 del*

05.04.2019);

- f) non interessa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive,
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con la modifica oggetto della presente deliberazione.

Acquisito, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia - Attività Produttive.

Dato atto che non derivando oneri a carico del bilancio, il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art.49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti

1. il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
2. la L.R. n.56/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
3. la L.R. n.40/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
4. la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977";

Osservata la competenza del Consiglio comunale a deliberare sull'argomento, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Presidente invita alla discussione. Sentiti i seguenti interventi:

- il Consigliere Bovio Damiano, in qualità di assessore competente, presenta il punto in discussione;
- il Consigliere Piazza chiede chiarimenti in relazione alla postilla inserita dalla Provincia di Novara nel parere rilasciato sulla variante, cui forniscono riscontro il Consigliere Bovio Damiano ed il Sindaco;
- il Consigliere Luongo formula alcune considerazioni in ordine alla destinazione sociale dell'immobile o dei proventi che esso avrebbe potuto produrre;
- il Consigliere Piazza ritiene che l'iter della variante sottoposta al Consiglio non sia corretto e che, inoltre, essa possa produrre un presunto danno erariale;
- il Sindaco ritiene che tali affermazioni, data la gravità, debbano essere necessariamente chiarite;

Segue dibattito sul tema, nel quale prendono la parola i Consiglieri Piazza, Bovio Andrea ed il Sindaco; al termine, sulla reiterata richiesta di chiarire le precedenti affermazioni, il consigliere Piazza si riserva di formulare le proprie considerazioni in altra sede;

Sentiti gli ulteriori interventi:

- il Consigliere Cotugno dichiara il proprio voto contrario, non avendo preso visione del parere di cui in precedenza discusso;
- il Consigliere Miglio descrive le finalità sociali che si intende perseguire;

- il Consigliere Mazzaron esprime perplessità rispetto all'iter amministrativo;
- il Sindaco evidenzia che il parere della Provincia è "favorevole";
- il Consigliere Bovio Andrea ritiene che, sussistendo dubbi su questioni procedurali, sarebbe opportuno sentire i competenti Responsabili;

Segue ulteriore dibattito nel quale intervengono, in forma dialogica e non autorizzati, numerosi consiglieri.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 8
CONTRARI	N. 4 (Mazzaron Federico, Cotugno Michele, Luongo Pierpaolo, Piazza Walter)
ASTENUTI	N. =

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di dare atto** che la Variante Parziale n.25 ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i., in esito di verifica preventiva di assoggettabilità, ai sensi della D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 allegato 1 lettera j.1) "Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale", è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica.
3. **Di dare atto che** la Variante Parziale n.25 al P.R.G.C. vigente ai sensi della L.R. n.56/1977 art.17 comma 5 in esito al Parere Urbanistico espresso dalla Provincia di Novara non ha subito modifiche, e che la Variante può classificarsi come parziale, ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i., in quanto:
 - a) non riguarda un ambito né una variazione tale da modificare l'impianto strutturale del PRG vigente,
 - b) non interessa la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale,
 - c) d) non riduce né incrementa la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22,
 - e) non modifica la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente,
 - f) non interessa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive,
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
4. **Di approvare** la Variante Parziale n.25 al P.R.G.C. vigente ai sensi della L.R. n.56/1977 art.17 comma costituita dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA prot. n.6671 del 20.04.2021
 - DOCUMENTO TECNICO – Verifica assoggettabilità a V.A.S. prot. n.6671 del 20.04.2021
 - RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA prot. n.1956 del 04.02.2021
 - RELAZIONE ACUSTICA prot. n.949 del 15.01.2019
5. **Di dare atto** che in seguito all'approvazione la Variante Parziale n.23 al PRGC vigente entrerà in vigore con la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed esposta in pubblica visione sul Sito del Comune, trasmessa alla Regione e alla Provincia.

6. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Attività Produttive per il compimento degli atti consequenziali al presente atto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 8
ASTENUTI	N. 2 (Piazza Walter, Luongo Pierpaolo)
CONTRARI	N. 2 (Mazzaron Federico, Cotugno Michele)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 04.05.2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 04.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco LELLA